

COMUNE DI ALBERA LIGURE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE

n. 62

Data 19/09/2023

OGGETTO:

**AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 30/04/2021 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio al sottoscritto;

Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 26/05/2023, esecutiva, è stato approvato la nota di aggiornamento DUPS e il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;

Considerato che in questi anni l'Ente ha avuto come obiettivo la realizzazione ed il mantenimento di un programma assicurativo volto alla protezione del proprio patrimonio ed alla copertura di tutti i rischi attinenti all'attività complessi dell'Ente;

Considerato che attualmente questo Ente ha in essere un parco assicurativo con polizze realizzate da tempo ed in alcuni casi non più adeguate alle esigenze sorte in questi ultimi anni, considerando inoltre che la gestione dei rischi per l'Ente Pubblico continua ad essere sempre difficile e complessa vista l'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici e di molteplici leggi in materia e la sempre più elevata conoscenza dei propri diritti da parte dei Cittadini verso la Pubblica Amministrazione;

Ravvisata l'opportunità di avvalersi dell'operato di Società specializzata per il servizio di brokeraggio assicurativo e di risk management al fine di individuare i rischi attinenti all'attività dell'Ente ed alla proprietà del proprio patrimonio, analizzare le polizze esistenti ed impostare un razionale programma assicurativo, tenuto conto che all'interno dell'Ente non esistono esperienze professionali elevate in tale materia;

Osservato che è tradizionalmente funzione del broker quella di mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione o riassicurazione (imprese alle quali non sia vincolato da impegni di sorta), anche tramite gara, soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti; inoltre il broker fornisce la sua consulenza nella gestione dei sinistri, trattandosi di un campo di attività che richiede una specifica conoscenza giuridica, diretta in particolare verso la Pubblica Amministrazione; il broker svolge un lavoro di natura intellettuale, con prestazioni altamente professionali;

Considerato che l'apporto collaborativo di un broker per l'attività di assistenza finalizzata alla stipulazione di polizze in ausilio dell'Amministrazione appare utile, opportuno e conveniente, sia per le competenze tecniche dello stesso non reperibili nella struttura interna, sia per la gratuità del servizio essendo per uso notorio previsto che la retribuzione delle prestazioni dello stesso avvengano mediante conferimento da parte della Società assicuratrice di una provvigione relativa al premio di cui al contratto concluso, nulla essendo dovuto in aggiunta da parte dell'assicurato;

Visto l'art. 13 comma 2 e l'art.50 comma 1 lettera b del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si provvede all'affidamento in maniera diretta trattandosi di un incarico di importo inferiore a 140.000,00 euro, in quanto si stima che le provvigioni che il Broker complessivamente percepirà per l'intera durata del presente incarico saranno inferiori a tale cifra; l'art. 13 comma 2 dispone che al broker non sono applicate le norme del Codice dei Contratti Pubblici;

Considerato che è stata interpellata la Spett.le A & M Consulting S.r.l. di Genova, Società specializzata proprio in brokeraggio assicurativo verso la Pubblica Amministrazione Locale, regolarmente iscritta al Registro degli Intermediari di Assicurazione (R.U.I.), certificata UNI EN ISO 9001/2015 con Bureau Veritas e

associata all'AIBA (Associazione Italiana Brokers di assicurazione) la quale, onde poter realizzare pienamente tutti i servizi e le esperienze professionali, offre, mediante convenzione tipo, un servizio che non comporta alcun onere da parte dell'Ente in quanto le commissioni vengono corrisposte dalle Compagnie che detengono i contratti assicurativi;

Dato atto che la Società di brokeraggio assicurativo A & M Consulting S.r.l. offre i seguenti servizi, con l'impegno della stessa a svolgerli con diligenza, nel rispetto del codice deontologico:

1. individuazione dei rischi attinenti alla specifica attività dell'Ente;
2. analisi delle polizze assicurative esistenti ed individuazione delle coperture occorrenti con impostazione di un programma assicurativo;
3. studio sulla prevenzione e protezione;
4. aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato e delle nuove esigenze dell'Ente;
5. assistenza per l'effettuazione delle gare per le procedure semplificate predisponendo i testi delle bozze contrattuali;
6. predisposizione di una apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie Compagnie di assicurazione evidenziando quelle che hanno espresso il miglior rapporto qualità/prezzo;
7. razionalizzazione ed allineamento delle scadenze delle polizze;
8. assistenza nella trattazione dei sinistri passivi soprattutto per quelli complessi per l'Ente, gestione dei sinistri attivi attraverso con l'ausilio di un legale fiduciario della Società;
9. elaborazione di un rapporto annuale sullo stato del programma assicurativo che riepiloghi gli interventi effettuati e che dia indicazioni sulle strategie suggerite a medio e breve termine;
10. aggiornamento su tutte le tematiche legislative del mondo assicurativo in relazione alla Pubblica Amministrazione Locale. Il consulente non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente, ne potrà in alcun modo impegnare l'Ente se non preventivamente autorizzato.
11. controllo delle polizze dei fornitori, dei prestatori di Servizi e degli appaltatori dell'Ente comprese le polizze fideiussorie;
12. formazione del Personale e organizzazione di Seminari e di Giornate di Studio;

Considerato che A&M Consulting s.r.l. è iscritta quale operatore economico sulla piattaforma MEPA;

Visto che A & M Consulting s.r.l., con il 1° gennaio 2006, ha immediatamente ottemperato a tutti gli obblighi dal Codice delle Assicurazioni e successivi regolamenti;

Visti:

- Il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- Il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
- il D.L. n. 267/2000;
- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi,

Precisato che il contratto del servizio di brokeraggio assicurativo non rientra tra le categorie merceologiche obbligatorie individuate dal D.P.C.M. 24/12/2015;

Ritenuto, ai fini di semplificazione ed economicità procedimentale, nella presente sede provvedere all'incarico senza ricorrere a duplicazioni procedurali, fatti salvi gli atti necessari alla sottoscrizione del disciplinare;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

Verificata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, espressa con la sottoscrizione dell'atto stesso;

DETERMINA

Per i presupposti di fatto e le ragioni di diritto riportate nella parte narrativa, che qui si ratificano e confermano:

1. Di rinnovare il Servizio di intermediazione e consulenza assicurativa riaffidando l'incarico ad A & M Consulting S.r.l., con sede in Genova – Via Serra 5/1, per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2026 senza tacito rinnovo e con reciproca rescindibilità annuale.
2. Di approvare l'allegato disciplinare, che si considera parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. Di stabilire che il rapporto negoziale verrà concluso con la forma della scrittura privata per corrispondenza secondo l'uso del commercio.
4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporterà alcun onere per l'Ente, in quanto l'affidatario riceve il proprio compenso dalle Compagnie/Agenzie assicurative cui vengono collocate le polizze dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to RENATO LOVOTTI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal 20/09/2023.

DATA 20/09/2023

Il Responsabile Pubblicazione
F.to Elisabetta BANCHERO

DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DA ENTE LOCALE

TRA

Il Comune di ALBERA LIGURE, in seguito denominato anche "Ente", rappresentato dal Responsabile del Servizio LOVOTTI RENATO, e A & M Consulting S.r.l., con Sede legale in Via Serra 5/1 Genova, iscritta al Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione (R.U.I.) nr. B000014336, p. i.v.a. 03550120103, in seguito denominato anche broker, in persona del Legale Rappresentante, Signor Francesco Giacomo Mazzarello, nato a Mornese (AL) il 21 settembre 1944, residente in Genova, Via Crocco, 3D/4, iscritto al R.U.I. al numero B000013558.

PREMESSO CHE

L'Ente ha in essere polizze assicurative per la copertura dei beni patrimoniali, di persone e per la tutela delle attività svolte non più adeguate alle esigenze complesse di un Ente pubblico; appare necessario prefigurare un sistema assicurativo organizzato, coerente, facilmente controllabile ed a gestione semplificata, anche a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici con costanti aggiornamenti.

Richiamata la determinazione con la quale per le motivazioni espresse nell'atto stesso, che sono parte integrate e sostanziali del presente atto, è stato approvato il seguente Disciplinare, che tiene conto per la parte assicurativa del Codice delle Assicurazioni, per l'Ente del Codice dei Contratti Pubblici.

Le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto di seguito:

ART. 1 - Informazioni generali

L'incarico professionale, di natura intellettuale, oggetto del presente disciplinare concerne lo svolgimento dell'attività di broker di assicurazione a favore dell'Ente, ai sensi del Codice delle Assicurazioni, approvato con D.L. n. 209/2005 e relativo regolamento. A tal proposito si segnalano i dati indicativi degli addetti all'attività di intermediazione, tutti soggetti ai corsi di formazione previsti dalla legge:

Francesco Giacomo Mazzarello n. iscrizione R.U.I. B000013558

Alessio Bosco n. iscrizione R.U.I. B000500418

Paola Cassano n. iscrizione R.U.I. E000099819

Tatiana Tommasini n. Iscrizione R.U.I. E000319102

Alessandro Pennini n. Iscrizione R.U.I. E000099817

con Sede operativa in Genova, Via Serra 5/1, telefono 010-877283, e- mail: amministrazione@aemconsulting.it, certificata UNI ENISO 9001/2015 con Bureau Veritas per "Progettazione ed intermediazione di prodotti assicurativi per Enti Pubblici".

ART. 2 - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi

- A) A&M Consulting S.r.l. e le persone sopra citate non detengono partecipazione diretta o indiretta superiore al 10 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto in un'impresa di assicurazione.
- B) Nessuna Impresa di assicurazione o Impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto di A&M Consulting S.r.l..
- C) A&M Consulting S.r.l. propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che le impongano di proporre esclusivamente polizze di una o più imprese di assicurazione.
- D) Su richiesta dell'Ente A&M Consulting s.r.l. potrà fornire la denominazione delle Imprese di assicurazione con le quali la stessa ha o potrebbe avere rapporti d'affari.

ART. 3 - Informazioni a tutela del Contraente

Ai sensi dell'art. 117 D.L. 07/09/2005 n. 209 i premi pagati dall'Ente a A&M Consulting S.r.l e le eventuali somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle Imprese di assicurazione se regolati tramite A&M Consulting S.r.l costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio di A&M Consulting S.r.l stessa.

L'attività esercitata da A&M Consulting S.r.l è garantita da una polizza di assicurazione di responsabilità civile che copre i danni arrecati all'Ente contraente da negligenza ed errori professionali del broker e da negligenza ed errori professionali e infedeltà dei dipendenti e delle persone del cui operato A&M Consulting S.r.l deve rispondere a norma di legge.

L'Ente contraente e gli assicurati previsti secondo i vari capitoli di polizza stipulati hanno la facoltà di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione presso I.V.A.S.S. Via Quirinale 21 00187 ROMA telefono 06 421331 per richiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio di intermediazione che non sia stato risarcito da A&M Consulting s.r.l stessa o non sia stato indennizzato attraverso la polizza R.C. Professionale.

L'Ente contraente e gli Assicurati hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità giudiziaria, di proporre reclamo all'I.V.A.S.S., Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale 21 00187 ROMA.

ART. 4 - Reclami

Il Contraente, l'Assicurato o comunque l'avente diritto ha la facoltà di proporre reclamo **per iscritto** all'intermediario broker indicato nell'art. 1.

Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il Contraente e/o l'Assicurato può rivolgersi all'IVASS – Servizio Vigilanza Intermediari – Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario.

Resta ferma la facoltà del contraente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ovvero di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali la procedura di conciliazione.

In caso di accordo di collaborazione tra intermediari, i reclami sono gestiti dall'intermediario che ha il rapporto diretto con l'Impresa di assicurazione che provvederà a comunicare l'esito del reclamo stesso.

ART. 5 - Servizi operativi

Il Broker si impegna a fornire all'Ente supporto in materia assicurativa; deve operare in base al Codice delle Assicurazioni che ha recepito le direttive comunitarie in materia, al fine di valutare al meglio le esigenze assicurative dell'Ente ed al fine di far stipulare polizze adeguate alle esigenze della Pubblica Amministrazione Locale.

In particolare, l'attività del broker si esplica attraverso le seguenti prestazioni:

- individuazione dei rischi attinenti alla specifica attività dell'Ente;
- analisi delle polizze assicurative esistenti ed individuazione delle coperture occorrenti con impostazione di un programma assicurativo, tenuto conto di una ideale linea assicurativa;
- studio sulla prevenzione e protezione;
- aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato e delle nuove esigenze dell'Ente;
- assistenza per l'effettuazione delle gare con procedure semplificate predisponendo i testi dei capitoli di polizza e relative schede di quotazione;
- predisposizione di una apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie Compagnie di assicurazione evidenziando quelle che hanno espresso il miglior rapporto qualità/prezzo;
- razionalizzazione ed allineamento delle scadenze delle polizze;
- assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri passivi particolarmente difficili per l'Ente, gestione dei sinistri attivi;
- elaborazione di un rapporto annuale sullo stato del programma assicurativo che riepiloghi gli interventi effettuati e che dia indicazioni sulle strategie suggerite a medio e breve termine;

- aggiornamento su tutte le tematiche legislative del mondo assicurativo in relazione alla Pubblica Amministrazione Locale;
- controllo delle polizze dei fornitori, dei prestatori di Servizi e degli appaltatori dell'Ente;
- formazione del Personale.

A & M Consulting S.r.l. ha ottenuto inoltre dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ad operare in materia di contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture; lo stesso anche per la Regione Lombardia sulla piattaforma SINTEL.

ART. 6 - Principio di adeguatezza

A&M Consulting S.r.l., a seguito di esplicito riconoscimento del suo mandato da parte delle Compagnie aggiudicatarie anche attraverso le proprie agenzie, si impegna inoltre a:

- fornire collaborazione ed assistenza nell'organizzare un sistema di comunicazione interno all'Ente che consenta un'efficace gestione dei rapporti assicurativi;
- gestire i rapporti amministrativi connessi all'esecuzione dei contratti assicurativi nei confronti delle Compagnie aggiudicatarie tramite le proprie Agenzie, per conto dell'Ente;
- illustrare all'Ente in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile gli elementi essenziali dei capitoli di polizza, con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi connessi alla sottoscrizione o alla mancata sottoscrizione di polizze o ad ogni altro elemento utile a fornire una informativa completa e corretta sull'adeguatezza o inadeguatezza dei contratti in corso o di nuova stipulazione;
- informare l'Ente che il suo eventuale rifiuto di fornire dati utili necessari potrebbe pregiudicare la capacità di copertura assicurativa dei capitoli di polizza e le garanzie particolari più adeguate alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dall'Ente di acquisire o mantenere una polizza assicurativa ritenuta da A&M Consulting s.r.l. inadeguata, la stessa lo informerà per iscritto sui motivi dell'inadeguatezza;
- segnalare la mancanza di coperture assicurative che l'Ente deve avere per legge, per contratti o per giurisprudenza ma che non ha stipulato e che potrebbero provocare danno erariale.

ART. 7- Limiti dell'attività del broker

Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente, né potrà impegnare in alcun modo l'Ente, se non preventivamente autorizzato.

L'istruzione delle gare, l'individuazione delle Compagnie di Assicurazione e la determinazione delle condizioni contrattuali spettano esclusivamente all'Ente.

ART. 8 – Obblighi di riservatezza e segretezza

È fatto obbligo al broker di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte del Comune. In particolare, il broker deve mantenere la più assoluta riservatezza su documenti, informazioni e altro materiale, e non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale. Il Comune di Albera Ligure autorizza esclusivamente l'utilizzo ed il trattamento dei dati per gli adempimenti previsti dal presente contratto, giusto quanto disposto dal Regolamento Europeo n. 679/2016 e dal D.lgs. n. 196/2003.

ART. 9 – Pagamento dei premi

Il pagamento dei premi da parte dell'Ente, eseguito secondo le procedure proprie dell'Amministrazione Pubblica Locale, al broker, ha effetto liberatorio per l'Ente contraente nei confronti della Compagnia e conseguentemente impegna la Compagnia (ed in caso di coassicurazione tutte le Compagnie, delegataria e coassicuratrice) a garantire la copertura assicurativa oggetto della polizza.

Sempre ai sensi dell'art. 118 nel caso di assenza di autorizzazione della Compagnia o dell'Agenzia al broker ad incassare i premi oppure in caso di autorizzazione da parte dell'Agenzia non ratificata

dalla Compagnia, il pagamento eseguito in buona fede al broker non ha effetto liberatorio per l'Ente contraente.

In considerazione di quanto sopra, stanti i numerosi rapporti di libera collaborazione in essere tra A&M Consulting s.r.l. e le Compagnie o Agenzie di assicurazione, A&M Consulting s.r.l. è disponibile a fornire la lista delle Compagnie e delle Agenzie con le quali è intrattenuto rapporto di libera collaborazione, con specificazione se A&M Consulting s.r.l. è autorizzata oppure no ad incassare i premi con effetto liberatorio per l'Ente.

A & M Consulting provvederà ad inviare regolarmente il DURC secondo previsto dalla legge.

ART. 10 – Informativa sul trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 13 del D.L. 196/2003 l'Ente consente il trattamento dei dati personali che possono essere comunicati esclusivamente per finalità assicurative, per obblighi di legge e A&M Consulting s.r.l. deve esclusivamente trattarli nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione. In relazione alle suddette finalità il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.; aggiornamento in base al Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27/04/2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati.

ART. 11 - Mancanza di oneri a carico dell'Ente

Per l'incarico conferito al broker e per il suo espletamento non graveranno sull'Ente oneri per compensi o rimborsi in quanto l'opera del Broker verrà remunerata o direttamente dalle Compagnie, o con le provvigioni assegnate dalle compagnie di assicurazione alle Agenzie presso le quali saranno collocate le coperture assicurative dell'Ente come da Sentenza della Corte dei Conti Regione Sicilia n. 439/2013 e nel rispetto del d.lgs. 36/2023 Codice dei Contratti Pubblici.

ART. 12 – Durata

Il presente incarico decorrerà dal 01/01/2024 al 31/12/2026. Allo scadere del periodo di cui sopra, l'Ente si riserva la facoltà di confermare il servizio per un analogo periodo, previa opportuna comunicazione.

Tale estensione temporale, disposta con apposito atto dell'Ente, dovrà avvenire alle stesse condizioni normative.

ART. 13 – Foro competente

Tutte le eventuali controversie fra le parti relative o comunque connesse al presente Disciplinare formeranno oggetto di un preliminare tentativo di conciliazione, mediante la costituzione di un apposito Collegio di tre componenti dei quali i primi due saranno nominati rispettivamente da ciascuna delle Parti e il terzo, che assumerà le funzioni di Presidente, sarà designato di comune accordo dagli altri due componenti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'Ente.

In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, le Parti individuano quale Foro competente in via esclusiva quello del Giudice nel cui territorio ha sede l'Ente.

ART. 12 – Vincoli

Il presente impegno è vincolante per il Broker dopo la sua sottoscrizione, mentre per l'Amministrazione diverrà tale solo dopo l'esecutività di legge del provvedimento di incarico.

L'Ente

Il Broker